



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO S.C.
Sede Amm. e Dir. Gen.: Viale E. Maraini, 126 - 02100 Rieti (RI)
Sede Sociale: Via Bacugno, 12/A - 02019 Posta (RI)
C.F. e P. IVA: 00036100576 - Iscrizione al Registro Imprese di Rieti - Iscritta all'albo della banca d'Italia n. 919 -
Codice ABI: 08743 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A159400 - Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fir. di Rieti n. 5528 del 28/09/1981

FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

ANTICIPAZIONI AL SALVO BUON FINE CNA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo del Velino Soc. Coop.

VIA BACUGNO 12/A - 02019 - POSTA (RI)

n. telefono e fax: tel. 0746-251538 - fax 0746-251568

email: bccvelino@bccvelino.it - pec bccvelino@pec.it

sito internet: www.bccvelino.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Rieti n. 00036100576

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 919 - Cod. ABI 08743

Iscritta all'albo delle società cooperative A159400

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Riservato all'Offerta Fuori Sede

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome

Telefono

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

CHE COS'E' L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di **anticipazione al salvo buon fine (SBF)** permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle CFD0123 aggiornato al 07/05/2018

condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

INTERESSI DEBITORI	
<p>Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nei limiti del fido concesso</p> <p>per utilizzi oltre i limiti del fido concesso</p>	<p>EURIBOR MM 3M/365 DARE (<i>parametro attualmente pari a -0,3330</i>) +5,2500 punti (<i>spread</i>) = attualmente 5,2500 %.</p> <p>Il tasso di interesse è variato con decorrenza 1^o giorno del trimestre solare sulla base dell'andamento del parametro riferito a Euribor 3 mesi/365 media mese precedente</p> <p>Il valore del EURIBOR MM 3M/365 DARE (<i>parametro</i>) viene rilevato da sul quotidiano "Il Sole 24Ore"</p> <p>Il tasso applicato non può mai essere inferiore al valore dello spread</p> <p>EURIBOR MM 3M/365 DARE (<i>parametro attualmente pari a -0,3330</i>) +7,2500 punti (<i>spread</i>) = attualmente 7,2500 %.</p> <p>Il tasso di interesse è variato con decorrenza 1^o giorno del trimestre solare sulla base dell'andamento del parametro riferito a Euribor 3 mesi/365 media mese precedente</p> <p>Il valore del EURIBOR MM 3M/365 DARE (<i>parametro</i>) viene rilevato da sul quotidiano "Il Sole 24Ore"</p>
Tasso annuo massimo per interessi di mora	0,00 punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
Periodicità di conteggio degli interessi debitori – Esigibilità	Gli interessi debitori sono conteggiati e divengono esigibili secondo quanto previsto, conformemente alla normativa vigente, per il conto corrente di regolamento (CONTEGGIO: annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto; se il contratto è stipulato nel corso dell'anno il conteggio è effettuato, comunque, il 31 dicembre – ESIGIBILITÀ: il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto).
Modalità di calcolo degli interessi debitori	totale dei numeri dare del periodo ^(*) moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 36500 (divisore anno civile). <small>(*)Come indicato nell'estratto conto scalare, i numeri del periodo riportati sull'estratto conto medesimo sono esposti diviso 1000.</small>
VOCI DI SPESA	IMPORTI IN EURO
rimborso spese collegate all'erogazione del credito	non previste
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico per ogni singola comunicazione (1)	2,00
spese per altre comunicazioni e informazioni	2,00
spese ricerca/copia documentazione	0,00
rimborso spese informazione precontrattuale	0,00

COMMISSIONI		
Commissione onnicomprensiva calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel trimestrale.		max 0,40%
commissione istruttoria veloce		
importo sconfinamento fino a (euro)		importo commissione (euro)
99999999999,99		5,00
0,00		0,00
0,00		0,00
Per i casi di applicazione e le esclusioni di legge, si rinvia al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente.		
ALTRI ONERI		
Imposte e tasse presenti e future		A carico del cliente

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi **orientativi** del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:

- un fido di 1.500 euro ed un fido di **10.000,00** euro;
- una durata del fido pari a tre mesi;
- che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata.

Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:

- che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
- che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata.

Esempio 1

Contratto con applicazione della Commissione onnicomprensiva	Accordato: 1.500,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 5,2500%	Interessi, su base trimestrale: 19,69 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione onnicomprensiva : 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione onnicomprensiva , su base trimestrale: 7,50 euro
	Utilizzato: 1.500,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 3,75 euro

		Altre spese : 15,00 euro, su base annua	TAEG = 8,51% su base annua
Esempio 2			
Contratto con applicazione della Commissione onnicomprensiva	Accordato: 10.000,00 euro	Tasso debitore nominale annuo: 5,2500%	Interessi, su base trimestrale: 131,25 euro
	Durata: 3 mesi	Commissione onnicomprensiva : 2,00% dell'accordato, su base annua	Commissione onnicomprensiva , su base trimestrale: 50,00 euro
	Utilizzato: 10.000,00 euro in via continuativa per l'intera durata	Rimborso spese collegate alla erogazione del credito: 0,00 euro una tantum	Spese, su base trimestrale: 3,75 euro
		Altre spese : 15,00 euro, su base annua	TAEG = 7,61% su base annua

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "anticipi e sconti" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet della banca www.bccvelino.it.

RATING DI LEGALITA'	
<i>Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.</i>	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (per utilizzi nei limiti del fido concesso)	0,50 punti in meno.
Durata massima dell'istruttoria	massimo 60 giorni

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato, gli interessi maturati e ogni altra spesa ed onere.

La banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché ridurla o sospenderla; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Viale E. Maraini 126 - 02100 RIETI bccvelino@bccvelino.it oppure a bccvelino@pec.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- altro Organismo di mediazione convenuto con la banca.

LEGENDA

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Esigibilità	Indica il momento nel quale l'importo derivante dalla maturazione degli interessi debitori deve essere pagato dal cliente.
Numeri dare	Rappresentano il prodotto di ogni saldo debitore per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
commissione istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Giorni banca	giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Rating di legalità delle imprese	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).